

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2008, n. 0190/Pres.

Regolamento di definizione delle modalità di concessione agli enti locali dei contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse previsti dall'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Enti beneficiari
- Art. 3 Condizioni relative ai mutui
- Art. 4 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 5 Quantificazione contributo e modalità di concessione
- Art. 6 Priorità
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2007, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce le modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 90, 91 e 92 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, per l'abbattimento dei tassi d'interesse sui mutui contratti presso la Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi di cui all'articolo 3, commi 37, 40 e 41 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001).

Art. 2
(Enti beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono le Province ed i Comuni del Friuli Venezia Giulia per la realizzazione delle opere pubbliche inserite utilmente nelle graduatorie dei programmi approvati con deliberazioni della Giunta regionale n. 2477 del 20 luglio 2001, n. 2709 del 29 luglio 2002, n. 1410 del 16 maggio 2003 e n. 2705 del 14 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3
(Condizioni relative ai mutui)

1. Per accedere al contributo, gli enti locali di cui all'articolo 2 stipulano, a decorrere dall'anno 2008, con la Cassa Depositi e Prestiti, contratti di mutuo a tasso fisso, per un periodo di ammortamento di quindici anni, corrispondente alla durata del contributo regionale.

2. L'ammortamento decorre a partire dal 1° gennaio successivo alla stipula.

3. Per i mutui già contratti nel primo semestre del 2008, l'ammortamento può decorrere dal 1° luglio 2008.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Per accedere al contributo, gli enti locali presentano alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali, Servizio finanza locale:

- a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento: nota con la quale l'ente manifesta la volontà di procedere alla realizzazione dell'opera inserita nelle graduatorie dei programmi approvate con le deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, con l'indicazione dell'ammontare del mutuo necessario alla realizzazione dell'opera ed i presunti tempi di assunzione del mutuo medesimo;
- b) entro il 31 ottobre 2009: apposita domanda di contributo corredata da copia conforme del contratto di mutuo sottoscritto dalle parti, dal piano di ammortamento e dalla dichiarazione del responsabile del servizio attestante l'impegno dell'ente stesso a provvedere con fondi propri qualora, ai fini della completa realizzazione degli interventi programmati, l'ammontare del mutuo comporti oneri superiori al contributo massimo stabilito.

2. La comunicazione prevista al comma 1, lettera a), non è vincolante ai fini della concessione del contributo.

Art. 5

(Quantificazione del contributo e modalità di concessione)

1. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie ed autonomie locali, Servizio finanza locale procede alla definizione del contributo in misura tale da abbattere totalmente il tasso di interesse per i mutui contratti con un tasso pari o inferiore al 5,75 per cento. L'eventuale onere derivante da un tasso superiore al 5,75 per cento rimane a carico dell'ente beneficiario.

2. Per i mutui contratti con ammontare eventualmente superiore a quello previsto per le singole opere inserite nei programmi approvati con le deliberazioni indicate all'articolo 2, il contributo è stabilito sul totale delle opere inserite nei programmi medesimi.

3. Il contributo è determinato in quote annuali di pari entità, calcolate, in rapporto agli anni di ammortamento, sul totale complessivo degli interessi connessi al mutuo, nella misura massima di cui al comma 1.

4. La liquidazione del contributo spettante, da effettuarsi a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento del mutuo, è disposta entro il 30 novembre di ciascun anno.

5. Per i mutui di cui all'articolo 3, comma 3, la liquidazione del contributo spettante, relativo alla prima annualità, è disposta entro il 30 novembre 2009.

6. Gli enti beneficiari del contributo comunicano tempestivamente alla Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio finanza locale, l'eventuale rinegoziazione del mutuo che comporti una riduzione del tasso d'interesse o dell'ammontare del mutuo medesimo, al fine della rideterminazione del contributo spettante.

Art. 6
(*Priorità*)

1. I contributi sono assegnati:

- a) prioritariamente, a favore delle Province, per le opere pubbliche inserite nelle graduatorie dei programmi adottate dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 1410 del 16 maggio 2003 e n. 2705 del 14 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) successivamente, una volta soddisfatta la priorità di cui alla lettera a), a favore delle Province e dei Comuni, per le opere pubbliche inserite nelle graduatorie dei programmi adottati dalla Giunta regionale con deliberazioni n. 2477 del 20 luglio 2001 e n. 2709 del 29 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi nell'ordine di arrivo delle domande di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 7
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.